REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, e l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 55 dell'atto, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri sono compensate con la riscossione o il versamento di importi compensativi applicabili negli scambi reciproci e negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi; che nel settore delle uova tali importi compensativi devono essere calcolati conformemente all'articolo 77 dell'atto;

considerando che l'importo compensativo applicabile per ogni chilogrammo di uova in guscio deve essere calcolato in base agli importi compensativi applicabili alla quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre nella Comunità un chilogrammo di uova in guscio; che tale quantità di cereali da foraggio è stata fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova (2);

considerando che l'importo compensativo applicabile per singolo uovo da cova viene calcolato secondo gli stessi criteri;

considerando che gli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio sono stati fissati conformemente al regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore dei cereali (3);

considerando che occorre inoltre tener conto della situazione economica del settore delle uova nei nuovi Stati membri;

considerando che, per gli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (4), l'importo compensativo deve essere derivato dall'importo analogo applicabile alle uova in guscio per mezzo dei coefficienti utilizzati per il calcolo del prelievo;

considerando che, per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, l'importo compensativo deve essere calcolato, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto, in base all'importo compensativo applicabile alle uova in guscio secondo le norme di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (5);

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2757/75, per ovviare alla situazione di cui all'articolo 56 dell'atto si può limitare la riscossione o il versamento degli importi compensativi per i cereali; che, per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è necessario tener conto di tale limitazione per i prodotti del settore delle uova, in quanto prodotti derivati dai cereali;

considerando che, introducendo gli importi compensativi negli scambi intracomunitari, si intende far sì che la circolazione tra due Stati membri di prodotti con livelli di prezzi differenti si svolga in condizioni soddisfacenti; che occorre pertanto riscuotere un importo compensativo all'importazione in uno Stato membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano più elevati e, inversamente, versare tale importo all' esportazione verso uno Stato membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio siano più bassi;

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) Vedasi pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 281 del 1o. 11. 1975, pag. 104.
(4) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto, secondo il quale gli importi compensativi sono riscossi dallo Stato membro importatore o versati dallo Stato membro esportatore, si deduce che il compito di riscuotere o di versare detti importi spetta allo Stato membro in cui i prezzi dei cereali da foraggio sono più elevati;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è opportuno fissare le modalità di riscossione e di versamento degli importi compensativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le uova in guscio gli, importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi sono calcolati sulla base degli importi di cui all'allegato, in funzione della variazione degli importi compensativi «adesione» applicabili alla quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre nella Comunità un chilogrammo di uova in guscio o un uovo da cova.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75, gli importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra questi ultimi ed i paesi terzi, sono derivati dall'importo compensativo «adesione» applicabile alle uova in guscio, diverse dalle uova da cova, per mezzo dei coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sopra citato.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75, gli importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra questi ultimi ed i paesi terzi sono derivati dall' importo compensativo «adesione» applicabile alle uova in guscio, diverse dalle uova da cova, per mezzo dei coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

Articolo 4

Se durante uno o più giorni nel corso dei primi 75 giorni del trimestre che precede il 1° agosto, il 1° novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio, è applicato l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2757/75, l'importo da applicare nel trimestre successivo a titolo di importo compensativo per i prodotti di cui agli articoli 1 e 2 viene stabilito trimestralmente in base alla media degli importi determinati nei primi 75 giorni del trimestre precedente per i cereali che rientrano nella quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2773/75.

Il predetto importo resta tuttavia invariato se subisce una variazione inferiore al 5 % rispetto a quello fissato per il trimestre precedente.

Articolo 5

Gli importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra due nuovi Stati membri sono pari alla differenza degli importi compensativi «adesione» applicabili negli scambi tra ciascuno di questi nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 6

Negli scambi dei nuovi Stati membri tra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi «adesione» sono riscossi o versati dallo Stato membro interessato nel quale la quantità di cereali da foraggio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 ha il prezzo più elevato.

Articolo 7

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi terzi, gli importi compensativi «adesione» vengono dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.

2. Se per un prodotto è fissato un importo compensativo «adesione» e la restituzione è inferiore ad esso o non è fissata, all'esportazione del prodotto verso i paesi terzi si può prevedere la riscossione nel nuovo Stato membro interessato di un ammontare che non può essere superiore alla differenza tra l'importo compensativo «adesione» e la restituzione o, secondo i casi, all'importo compensativo «adesione».

Articolo 8

L'importo compensativo «adesione» applicato è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell' esportazione.

Articolo 9

1. Le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono adottate, soprattutto per prevenire le deviazioni di traffico, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi compensativi «adesione» diversi da quelli indicati nell'articolo 1, paragrafo 1, vengono adottate con la medesima procedura.

3. Gli importi di cui all'articolo 4 vengono fissati dalla Commissione.

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 237/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore delle uova [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2880/73 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 4.
(2) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 4.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4	5
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	UC/100 pezzi	UC/100 pezzi	UC/100 pezzi
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:			
	I. Uova di volatili da cortile:			
	a) Uova da cova (a)	0,0830	0,4485	0,8829
		UC/100 kg	UC/100 kg	UC/100 kg
	b) altre	0,8556	4,6210	9,0982

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.